FEDER FIDUCIARIE

SINDACATO FIDUCIARIE PROFESSIONALI ITALIANE

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

GUIDA OPERATIVA

PER LE FIDUCIARIE PROFESSIONALI ITALIANE

2023

SOMMARIO

1. Premessa 3

2. Gli adempimenti a cui sono tenute le Fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/39. 4

3. Campo di applicazione limitato ai Trust o istituti affini produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.....5

3. L'istruttoria per l'assolvimento dell'adempimento: le fasi da seguire. 10

4. Periodicità di aggiornamento. 12

4. La compilazione e l'invio della comunicazione al Registro Titolari Effettivi. 12

4.1. La comunicazione dei dati dei mandati fiduciari. 16

4.2. La comunicazione dei dati dei Trust.....25

4.3. La comunicazione dei dati delle persone giuridiche iscritte al registro delle imprese. 34

5. Tavola riepilogativa sui soggetti da comunicare. 37

ALLEGATO A 38

1. Premessa

Con il D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l'entrata in vigore del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica private, nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

Secondo quanto previsto dall'art. 3 co. 6, ultimo periodo del D.M. 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema. Pertanto entro il prossimo 11 dicembre 2023 (in quanto il giorno 8 di scadenza è festivo).

Nel merito, con la presente, facciamo seguito alle Linee Guida sul Registro dei Titolari Effettivi pubblicate l'8 giugno 2022 per fornire le indicazioni operative per le Fiduciarie Professionali Italiane.

2. Gli adempimenti a cui sono tenute le Fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/39.

Gli adempimenti relativi alla comunicazione al Registro delle Imprese dei Titolari Effettivi possono interessare le società fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/39 nei seguenti casi:

a) nel caso di Trust fiscalmente rilevanti;
b) nel caso di istituti affini ai Trust (contratti di affidamento fiduciario, vincoli di destinazione, e mandati fiduciari); ovvero
c) nel caso di mandato fiduciario avente ad oggetto l'intestazione di partecipazioni societarie italiane.

Nelle ipotesi sub. a) e b) la comunicazione deve essere svolta direttamente dalla Fiduciaria che svolge l'attività di Trustee o di Affidataria dell'istituto affine; nell'ipotesi sub. c) l'adempimento compete all'amministratore della società in cui la Fiduciaria partecipa; il quale avrà il diritto di ricevere l'informazione dalla Fiduciaria per l'assolvimento dell'obbligo normativo. Sempre nel caso sub. c) la comunicazione sarà dovuta anche della Fiduciaria qualora il mandato rientri tra le tipologie rilevanti esaminate nel successivo paragrafo della presente Guida operativa.

3. Campo di applicazione limitato ai Trust o istituti affini produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Sul tema della rilevanza fiscale dei Trust e degli istituti affini da segnalare si ribadisce e si conferma quanto già chiarito nelle linee guida dell'8 giugno 2022.

Ovviamente la rilevanza fiscale non deriva dalla mera attribuzione di un codice fiscale, il quale ha una funzione identificativa e non fa di per sé emergere alcuna rilevanza fiscale.

Dall'analisi della documentazione pubblicata sui lavori di adozione della Direttiva (UE) 2015/849 emerge chiaramente che l'obbligo di comunicare i Trust e gli Istituti affini al Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto al fine di contrastare le frodi fiscali e l'evasione quali reati presupposto del riciclaggio di denaro, e dunque in una logica di bilanciamento degli interessi del trattamento di tali dati, non devono essere comunicati al Registro dei Titolari Effettivi i Trust e gli Istituti affini che non sono mai soggetti obbligati al versamento delle imposte sui redditi, perché ad esempio obbligati sono i loro beneficiari.

Ciò premesso, ad avviso della scrivente Associazione, per espressa previsione dell'art. 1 comma 2 lett. r) del Decreto 11 marzo 2022 n. 55, **la comunicazione dei titolari effettivi è**

dovuta soltanto in caso di Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, **secondo quanto disposto dall'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi**. La regola dunque, stante il tenore letterale della disposizione, riguarda soltanto i Trust assoggettati ad IRES e dunque quelli qualificabili come opachi, con esclusione dei trust che si configurino come trasparenti, a cui consegua la tassazione direttamente in capo ai beneficiari. Posto che per questi ultimi i redditi non sono soggetti ad IRES ma trovano rilevanza fiscale nell'art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Previsione questa che ha lo scopo di censire i dati dei trust qualificati fiscalmente sotto il profilo dell'autonomo assoggettamento a tassazione, che altrimenti quando un Trustee non è qualificato come intermediario tenuto agli adempimenti dell'Anagrafe Tributaria, risulterebbero difficili da controllare in sede di accertamento da parte della Amministrazione Finanziaria.

Inoltre si ritiene, in via interpretativa, che il requisito debba considerarsi soddisfatto, in linea con quanto avviene in altri stati membri dell'Unione, soltanto qualora il Trust sia effettivamente tenuto al versamento di imposte. Dovendosi considerare concreta ed attuale l'esistenza di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali. Ne consegue che un Trust, anche se opaco, che non è tenuto a versare imposte sui redditi in quanto

non ne possiede, non sarà tenuto all'adempimento, in quanto non può considerarsi produttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Ovviamente potrà accadere che, nel corso della vita di un Trust, ad esempio in un periodo di imposta successivo al primo, si verifichi il requisito della rilevanza fiscale. In tal caso si ritiene che il momento di rilevanza fiscale, a cui consegue l'obbligo di iscrizione, vada individuato nel termine previsto per il primo versamento delle imposte dovuto dal Trust, e dunque che da tale data debba decorrere il termine dei trenta giorni per l'iscrizione al registro dei titolari effettivi.

Si ritiene che le medesime regole debbano trovare applicazione anche nei confronti degli istituti giuridici affini residenti (dunque fondamentalmente sulla base dell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, approvato con provvedimento 2019/C 360/05: i mandati fiduciari ed i vincoli di destinazione).

Si ritiene che il riferimento al mandato fiduciario vada individuato, di volta in volta, sulla base della tipologia di contratto sottostante, andando a ristringere il concetto di affinità a quelle tipologie di mandato che, per usare le parole della COM (2020) 560 final del 16/09/2020 – Relazione della

Commissione producono gli effetti *"affini ai trust in virtù della loro funzione".*

Nello specifico a parere della scrivente Associazione, dovranno considerarsi mandati fiduciari "affini", in quanto in grado di svolgere una funzione diversa, ma assimilabile alla fiducia prodotta del Trust:

- i negozi fiduciari (fiducia romanistica) sebbene si distinguano dal Trust per effetto del *pactum fiduciae* che comporta l'obbligo del ri-trasferimento del bene al fiduciante in quanto realizzativi di un trasferimento della proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario; e

- le ipotesi di contratto di affidamento fiduciario, previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. Legge "Dopo di noi"), fattispecie contrattuale che oggi nella prassi è andata via via espandendosi a casistiche molteplici.

Invece, dai mandati fiduciari affini andranno senza dubbio esclusi i mandati di mera amministrazione fiduciaria di stampo germanistico, che si sostanziano in un mandato senza rappresentanza che comporta solo la legittimazione in capo al fiduciario di compiere atti giuridici per conto del fiduciante, che è e rimane sempre l'effettivo proprietario. Tanto più che tali mandati, sia in regime della dichiarazione, sia in regime di risparmio amministrato non presentano alcuna rilevanza

fiscale; posto che la tassazione avviene sempre direttamente in capo al fiduciante.

In ogni caso va chiarito che si tratta di ipotesi di mandato che dovrebbero rientrare in generale nelle attività riservate alle Fiduciarie vigilate ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/39.

Si ritiene infine, anche per gli istituti affini (dunque, nello specifico, mandato fiduciario romanistico e contratto di affidamento fiduciario), l'adempimento sia dovuto esclusivamente in caso di sussistenza di una rilevanza fiscale. In quanto l'attributo di "affinità" viene letteralmente riferito dall'art. 21 comma 3° del D.lgs. n. 231/07 ai *"trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917".*

A tal fine, tenuto conto della sistematica delle disposizioni, si esprime il parere che il caso ricorra soltanto allorquando vi siano proventi che, tramite il mandato fiduciario o il vincolo di destinazione, debbano nel concreto essere oggetto di tassazione IRES. E dunque che, anche in questo caso, il termine per l'iscrizione vada fatto decorrere dal termine per il versamento delle relative imposte. E dunque si esclude che possano mai generare l'obbligo di iscrizione mandati fiduciari che sebbene siano di tipo romanistico o riconducibili al

contratto di affidamento fiduciario, non implichino per la loro struttura la qualificazione di soggetto IRES.

Infine, nello specifico, si evidenzia che ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del D.lgs. n. 231/2007 nelle suddette ipotesi, le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate:

- a cura del fiduciario o dei fiduciari (in sostanza a cura del Trustee in caso di Trust);

- oppure da parte di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini.

L'adempimento dovrà essere assolto esclusivamente per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

3. L'istruttoria per l'assolvimento dell'adempimento: le fasi da seguire.

La gestione dell'adempimento di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi richiede sempre una preventiva istruttoria da parte della Fiduciaria sulla posizione.

Ed in particolare l'istruttoria deve articolarsi in 3 (tre) fasi:

FASE 1: verifica della tipologia del rapporto e delle esclusioni dagli obblighi di comunicazione. Durante questa fase occorre verificare ad esempio se il rapporto sia da considerarsi escluso dagli obblighi di comunicazione, sulla base di quanto illustrato nel precedente paragrafo 2 della presente Guida. Si evidenzia nel merito che, per le Associate che ne fanno richiesta, Feder Fiduciarie fornisce un servizio di verifica della rilevanza fiscale del Trust e dei mandati fiduciari e di certificazione dell'esclusione dagli obblighi di comunicazione al registro per i Trust e gli Istituti affini che siano trasparenti o comunque privi di rilevanza fiscale.

FASE 2: raccolta da parte dei titolari effettivi di Trust o di Istituti affini della dichiarazione di sussistenza di rischio sproporzionato, conforme all'allegato A) alla presente Guida Operativa. Le dichiarazioni firmate dovranno essere conservate dalla Fiduciaria unitamente al mandato del cliente per essere prodotte su richiesta del Registro delle Imprese.

FASE 3: la terza fase è quella esecutiva, e consiste:

- per i Trust e gli Istituti affini in cui la Fiduciaria sia Trustee o Affidataria, compilazione e trasmissione con il servizio DIRE dei dati dei titolari effettivi, avendo cura di indicare per i titolari effettivi che hanno certificato la sussistenza del rischio sproporzionato della qualifica "CTR - CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO";
- per i mandati fiduciari relativi ad intestazione delle quote la dichiarazione di rischio sproporzionato firmata dal titolare

effettivo, conforme all'allegato A) dovrà essere comunicata all'Amministratore della società con la richiesta di indicare in sede di comunicazione di dati del titolare effettivo la sussistenza del rischio sproporzionato della qualifica "CTR - CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO" (se risulta dalla certificazione la sussistenza dei motivi).

4. Periodicità di aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 11 marzo 2022 n. 55, le variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate **entro trenta giorni** dal compimento dell'atto che le ha originate.

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione;
- ultima conferma;
- modifica più recente.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

4. La compilazione e l'invio della comunicazione al Registro Titolari Effettivi.

La comunicazione al registro dei titolari effettivi deve essere

effettuata tramite il servizio DIRE, accessibile dal Link https://login.infocamere.it/eacologin/login.action

Al servizio si accede inserendo le proprie credenziali nella apposita pagina di seguito riportata.

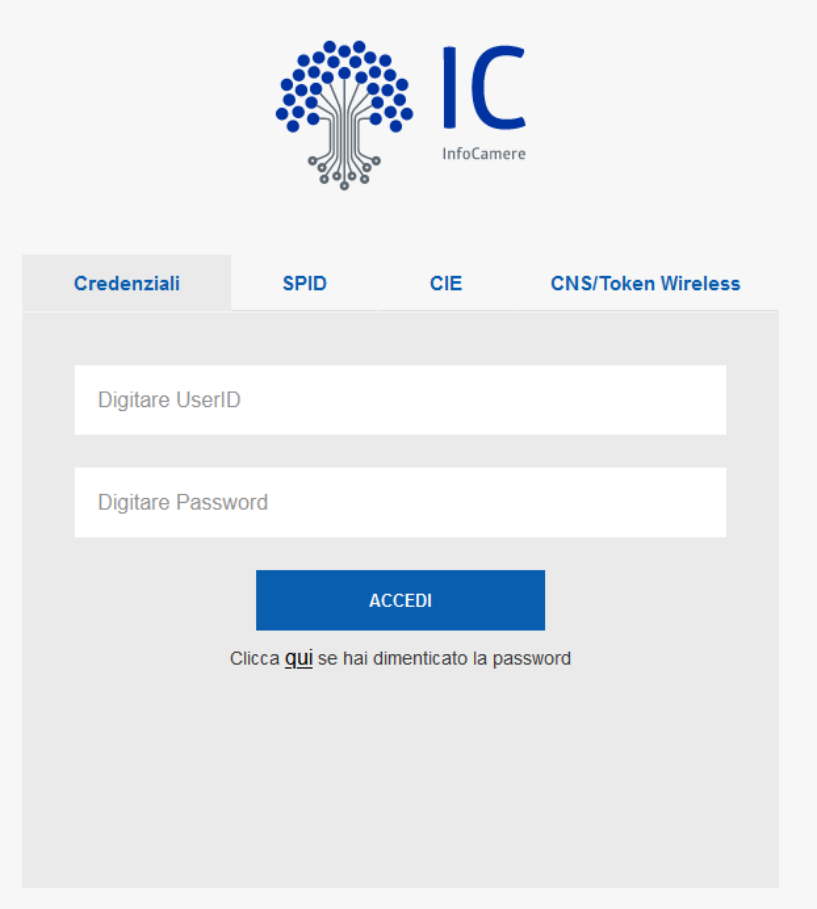

Una volta entrati nella pagina web del servizio cliccare *"Nuova pratica"* seguendo la freccia rossa indicata nella schermata seguente.

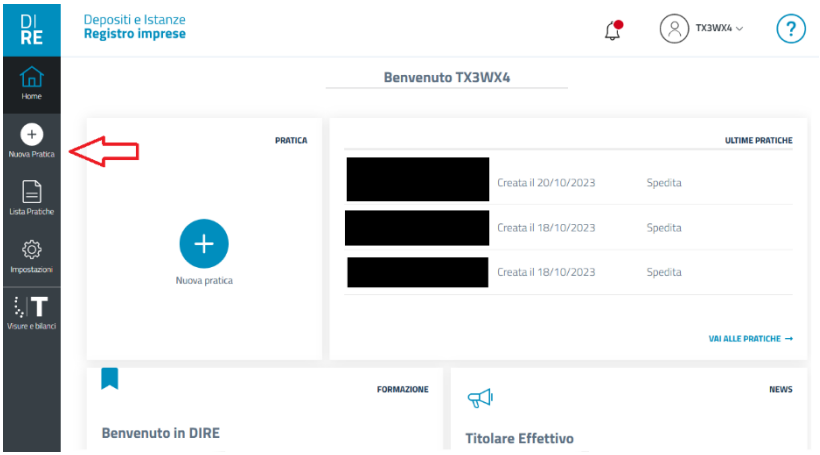

Dunque selezionare il servizio "Titolare Effettivo"

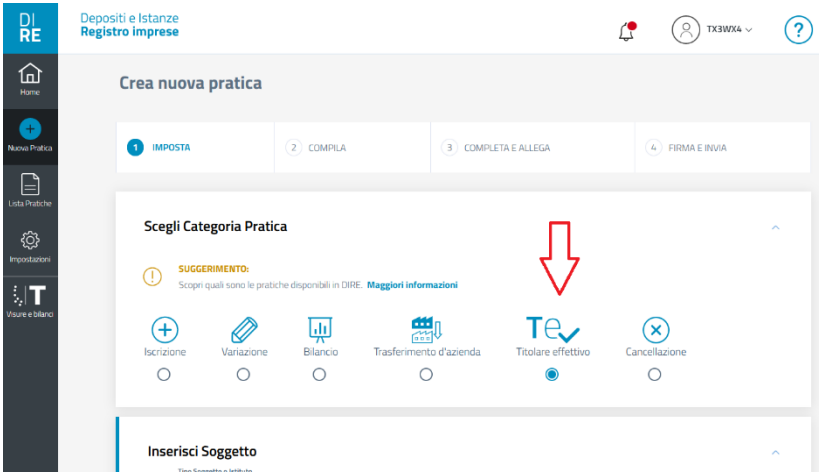

Nello spazio inserisci soggetto indicare i dati del soggetto per il quale la comunicazione viene effettuata.

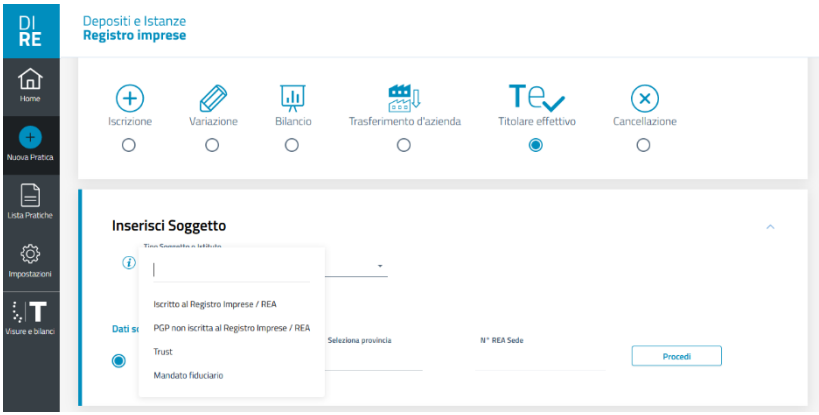

Il menù contiene 4 alternative:

(1) iscritto al Registro Imprese /REA (da selezionare da parte degli amministratori che effettuano la comunicazione per le società amministrate);
(2) PGP non iscritta (da utilizzare per le altre persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese);
(3) Trust (da utilizzare da parte del Trustee di Trust residenti in Italia che soddisfino i requisiti della rilevanza fiscale);
(4) Mandato fiduciario (da utilizzare esclusivamente per gli istituti affini ai Trust che soddisfino i requisiti di rilevanza fiscale).

Le Fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/39 dovranno scegliere per le proprie comunicazioni la voce "Trust" quando comunicano in qualità di Trustee, oppure la voce "Mandato fiduciario" qualora comunichino in qualità di fiduciario in merito ad una diversa situazione affidante su cui hanno ricevuto mandato (sempre che si tratti di mandato per cui ricorre l'obbligo alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo 2 della presente Guida operativa).

4.1. La comunicazione dei dati dei mandati fiduciari.

Nel caso di mandati fiduciari da comunicare e cioè quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- fiducia romanistica, contratti di affidamento fiduciario, altri mandati riconducibili a strutture affini al Trust;
- rilevanza fiscale del mandato;

la procedura da seguire è la seguente:

1) selezionare dal menù a tendina la voce *"Mandato fiduciario"*;
2) inserire il codice fiscale della fiduciaria (il software recupererà direttamente tutti gli altri dati dal Registro Imprese).

Di seguito la relativa schermata.

Selezionare la Provincia di destinazione della pratica, che correttamente viene già preimpostata dal software su quella del Registro delle Imprese in cui la Fiduciaria è iscritta e barrare la casella *"prima comunicazione titolarità effettiva"* (in caso di aggiornamento di dati precedentemente comunicati dovrà invece essere barrata la casella *"variazione titolarità effettiva"*).

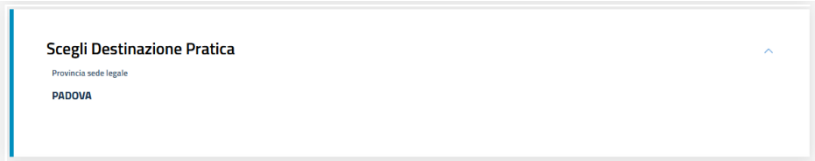

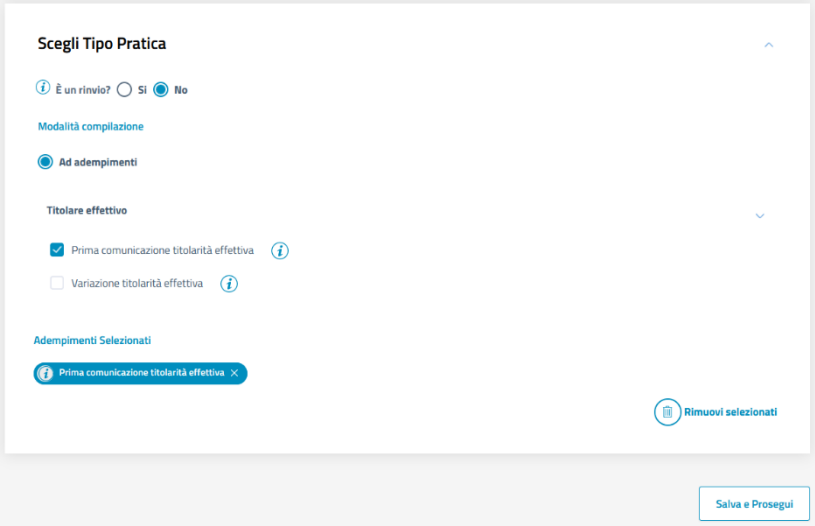

Dopo aver cliccato su *"Salva e prosegui"* occorrerà procedere ad inserire *"il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 16 gennaio 1995"* nell'apposita maschera ed iniziare a compilare i dati dei titolari effettivi.

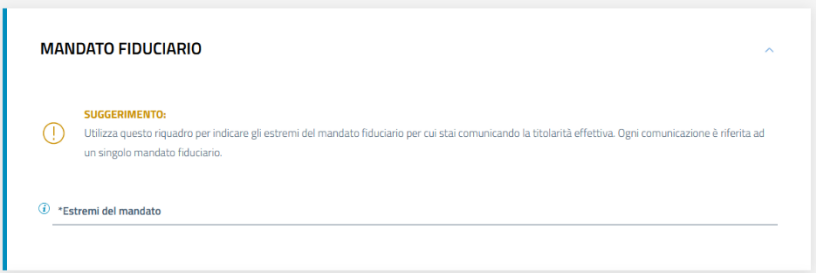

Nella successiva maschera, cliccando su *"Nuovo"* sarà possibile riportare i dati anagrafici e di residenza di ogni titolare effettivo.

Prima di cliccare "Nuovo" la maschera si presenta come segue:

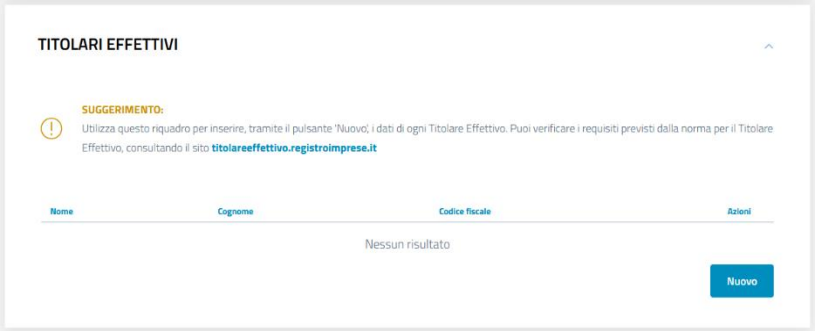

Dopo aver cliccato su nuovo ed inserito i dati la maschera risulterà compilata come segue.

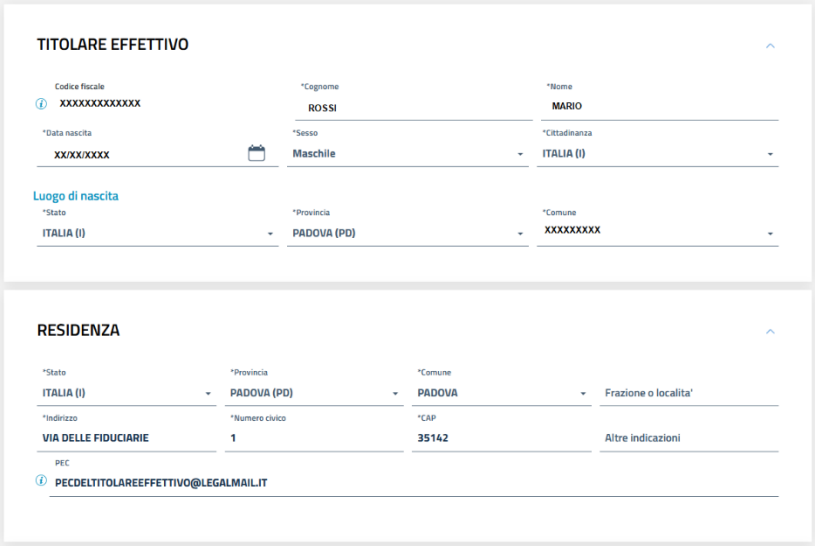

Inseriti i dati anagrafici si procede a compilare la maschera *"requisiti/caratteristiche"* destinata ad indicare la tipologia di titolare effettivo. Nello specifico cliccando su *"nuovo"* si potrà indicare la tipologia di titolare.

In particolare, dopo aver cliccato su nuovo la maschera che apparirà sarà la seguente:

SUGGERIMENTO:
Utilizza i requisiti con prefisso 'TITOLARE EFFETTIVO DI (...)' solo nel caso in cui il titolare effettivo (persona fisica) è stato individuato all'interno di una persona giuridica che controlla il trust o istituto giuridico affine.

*Requisito/Caratteristica
Scegli tra le opzioni

E le opzioni tra cui sarà possibile scegliere sono le seguenti:

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)

TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)

TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)

TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)

TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)

COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)

GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)

SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)

BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)

ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

Si evidenzia che si possono scegliere più opzioni. Quindi dopo aver scelto la prima ed aver confermato, si sceglie la seconda e si conferma nuovamente e così via.

Nello specifico si ricorda che la pratica va effettuata soltanto dopo aver raccolto la certificazione dai clienti sulla esistenza di una eventuale esposizione *"ad un concreto rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età".* In presenza di tale certificazione dovrà sempre essere selezionato e confermato il

requisito *"controinteressato all'accesso …"* come riportato nella maschera seguente.

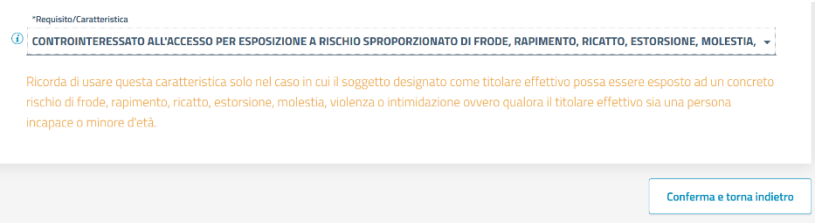

Il software dopo aver confermato i diversi requisiti si presenterà come segue:

E' normale che quando viene selezionato il codice requisito *"controinteressato"* appaia il punto esclamativo (soltanto in caso di minore apparirà il campo verde). E' possibile comunque procedere con la pratica.

Quindi procedere quando appare il seguente avvertimento:

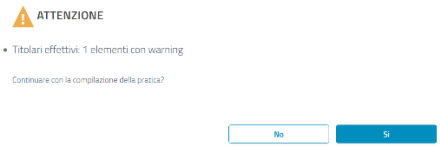

Si evidenzia che il menù *"Azioni"* consente di rimuovere il codice requisito precedentemente inserito o di visualizzarne il dettaglio.

Passando al menù successivo “completa e allega” si andrà a finalizzare la pratica. La maschera si presenterà come segue.

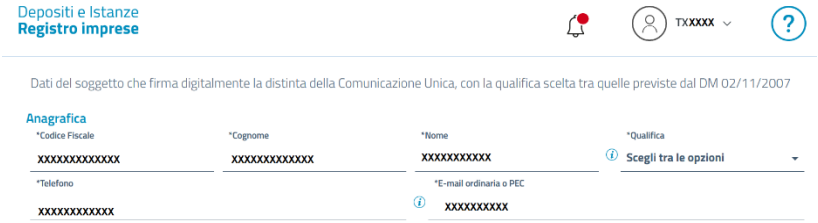

Sarà qui necessario riportare la *“Qualifica dichiarante”*, scegliendo tra quelle proposte.

Sarà importante che la qualifica sia coerente con l'adempimento e che la Camera di Commercio destinataria accetti la modalità di presentazione scelta (es. con procura speciale, incarico al professionista). In particolare:

- la qualifica DELEGATO, CONSULENTE, ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA o CENTRO ELABORAZIONE DATI andrà usata se si è delegati dal soggetto obbligato e/o legittimato alla presentazione della pratica, mediante procura da allegare firmata digitalmente dal soggetto delegato;
- la qualifica PROFESSIONISTA INCARICATO andrà invece usata se si appartiene ad un ordine professionale e si presenta la pratica in qualità di intermediario, inserendo la dichiarazione di iscrizione all'albo e di incarico alla presentazione.

Comunque, nel caso di comunicazione del titolare effettivo di un mandato fiduciario sarà possibile selezionare soltanto la qualifica *“altro previsto dalla normativa vigente”.*

In fondo alla pagina si dovranno confermare i diritti per la pratica preimpostati, come di seguito riportati.

Passando all’ultimo menù tramite il tasto *“salva e prosegui”* sarà possibile scaricare la pratica da sottoscrivere con firma digitale, caricarla ed inviarla. Il menù si presenterà come segue.

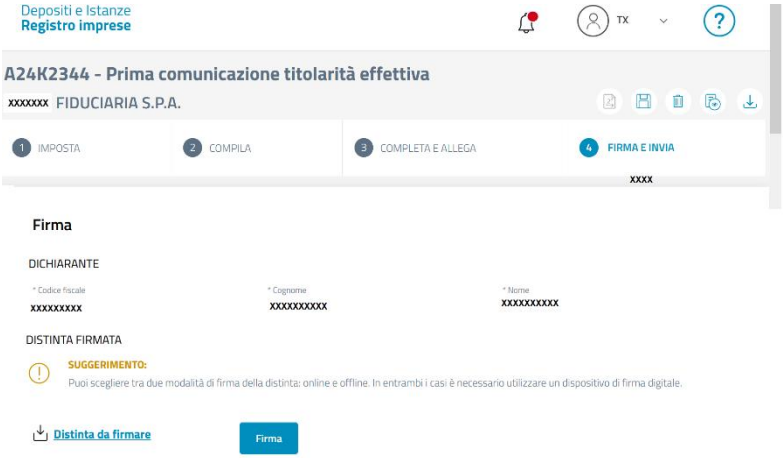

4.2. La comunicazione dei dati dei Trust.

Nel caso di **"Trust fiscalmente rilevanti"** la Fiduciaria dovrà procedere a compilare le maschere del software come di seguito specificato:

Quindi si individuerà come *"soggetto"* per cui svolgere l'adempimento la voce *"trust"*. Si riporterà il codice fiscale assegnato al Trust ed il nome del Trust.

Selezionare la Provincia di destinazione della pratica, che correttamente viene già preimpostata dal software su quella del Registro delle Imprese in cui la Fiduciaria è iscritta e barrare la casella *"prima comunicazione titolarità effettiva"* (in caso di aggiornamento di dati precedentemente comunicati dovrà invece essere barrata la casella *"variazione titolarità effettiva"*).

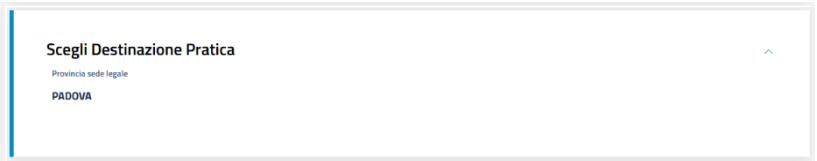

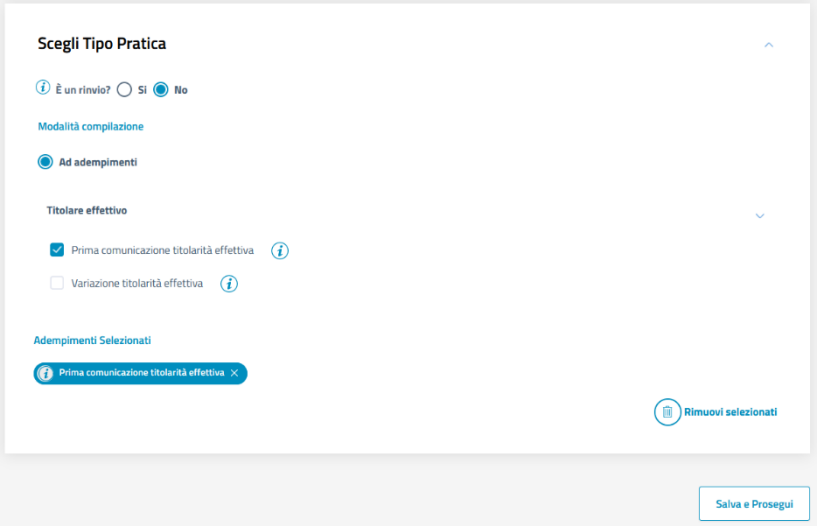

Dopo aver cliccato su *"Salva e prosegui"* occorrerà procedere ad inserire gli *"Estremi di costituzione"* e cioè i dati dell'atto istitutivo del trust (esempio: numero di repertorio, ufficio e numero di registrazione, data della registrazione).

Nella successiva maschera, cliccando su *"Nuovo"* sarà possibile riportare i dati anagrafici e di residenza di ogni titolare effettivo.

Prima di cliccare *"Nuovo"* la maschera si presenterà come segue:

Dopo aver cliccato su nuovo ed inserito i dati la maschera risulterà compilata come segue.

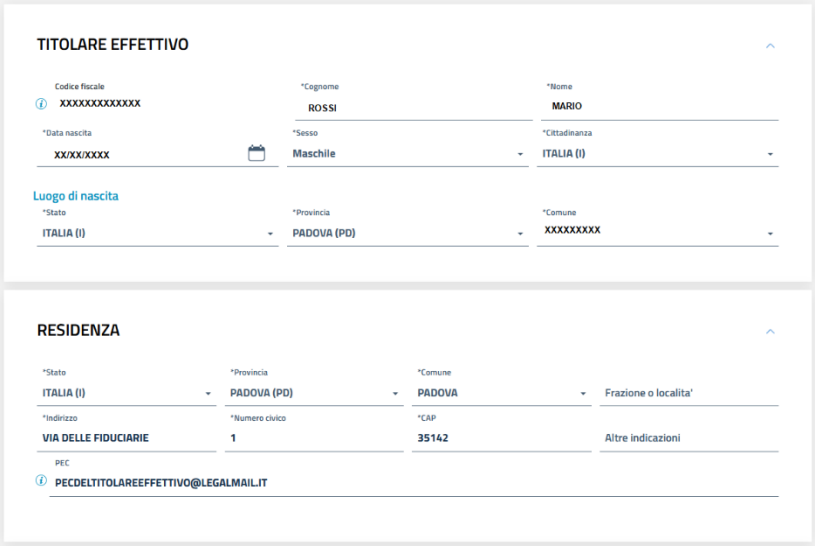

Inseriti i dati anagrafici si procederà a compilare la maschera *"requisiti/caratteristiche"* destinata ad indicare la tipologia di titolare effettivo. Nello specifico cliccando su *"nuovo"* si potrà indicare la tipologia di titolare.

In particolare, dopo aver cliccato su nuovo la maschera che appare è la seguente:

Prima di cliccare *"Nuovo"* la maschera si presenta come segue:

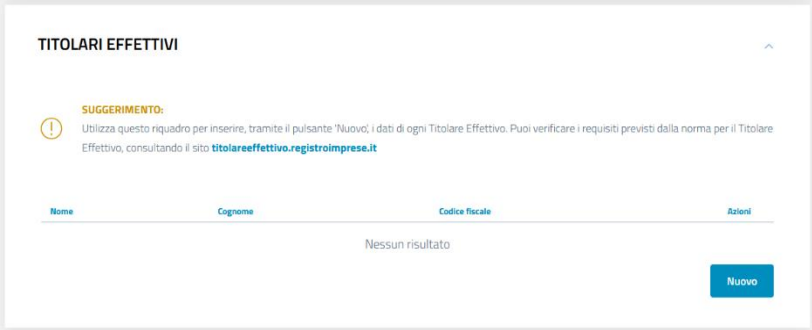

Dopo aver cliccato su nuovo ed inserito i dati la maschera risulterà compilata come segue.

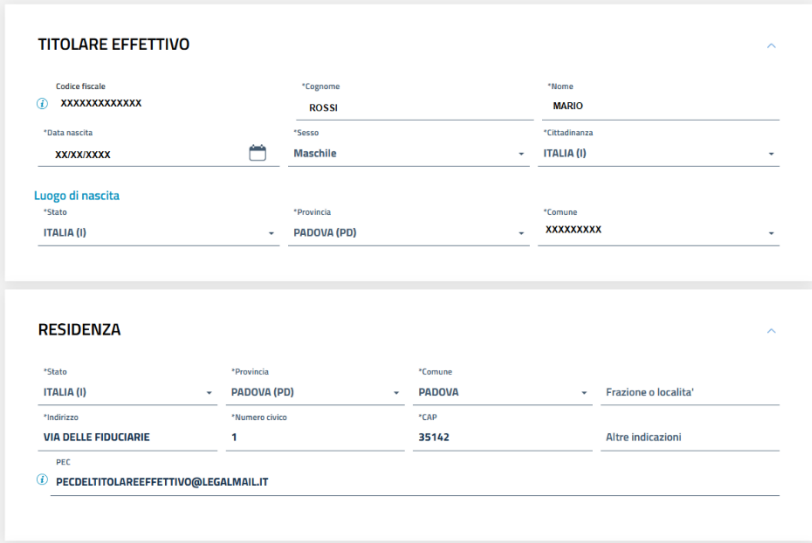

Inseriti i dati anagrafici si procederà a compilare la maschera *"requisiti/caratteristiche"* destinata ad indicare la tipologia di titolare effettivo. Nello specifico cliccando su *"nuovo"* si potrà indicare la tipologia di titolare.

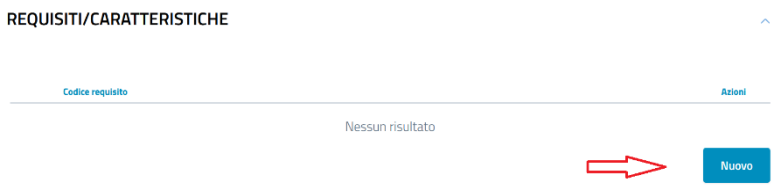

In particolare, dopo aver cliccato su nuovo la maschera che appare sarà la seguente:

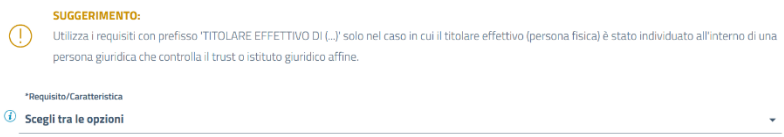

E le opzioni tra cui è possibile scegliere saranno le seguenti:

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)

TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)

TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)

TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)

TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)

COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)

GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)

SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)

BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)

ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

Si evidenzia che si possono scegliere più opzioni. Quindi dopo aver scelto la prima ed aver confermato, si sceglie la seconda e si conferma nuovamente e così via.

Nello specifico si ricorda che la pratica va effettuata soltanto dopo aver raccolto la certificazione dai clienti sulla esistenza di una eventuale esposizione *"ad un concreto rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età".* In presenza di tale certificazione dovrà sempre essere selezionato e confermato il requisito "controinteressato all'accesso …" come riportato nella maschera seguente.

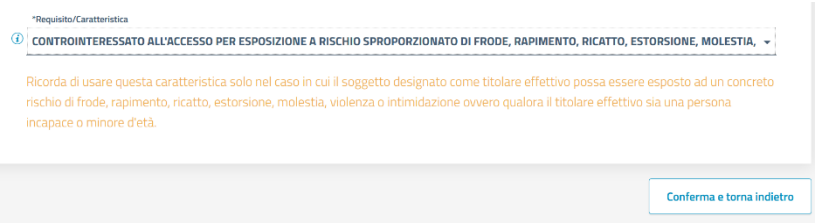

Il software dopo aver confermato i diversi requisiti si presenterà come segue:

E' normale che quando viene selezionato il codice requisito *"controinteressato"* appaia il punto esclamativo (soltanto in caso di minore apparirà il campo verde). Sarà possibile comunque procedere con la pratica.

Quindi procedere quando appare il seguente avvertimento:

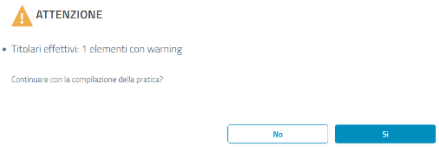

Si evidenzia che il menù *"Azioni"* consente di rimuovere il codice requisito precedentemente inserito o di visualizzarne il dettaglio.

Passando al menù successivo "completa e allega" la pratica verrà finalizzata.

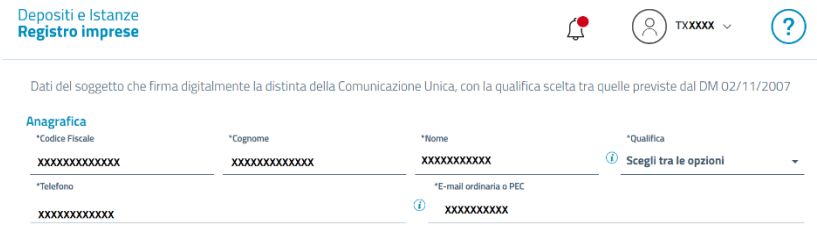

Sarà qui necessario riportare la "Qualifica dichiarante", scegliendo tra quelle proposte.

E' importante che la qualifica sia coerente con l'adempimento e che la Camera di Commercio destinataria accetti la modalità di presentazione scelta (es. con procura speciale, incarico al professionista). In particolare:

- la qualifica DELEGATO, CONSULENTE, ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA o CENTRO ELABORAZIONE DATI andrà usata se si è delegati dal soggetto obbligato e/o legittimato alla presentazione della pratica, mediante procura da allegare firmata digitalmente dal soggetto delegato;

- la qualifica PROFESSIONISTA INCARICATO andrà usata se si appartiene ad un ordine professionale e si presenta la pratica in qualità di intermediario, inserendo la dichiarazione di iscrizione all'albo e di incarico alla presentazione.

Comunque sia, nel caso di comunicazione del titolare effettivo di un Trust è possibile selezionare soltanto la qualifica *"altro previsto dalla normativa vigente".*

In fondo alla pagina si dovranno confermare i diritti per la pratica preimpostati, come di seguito riportati.

Passando all'ultimo menù tramite il tasto *"salva e prosegui"* sarà possibile scaricare la pratica da sottoscrivere con firma digitale, caricarla ed inviarla. Il menù si presenterà come segue.

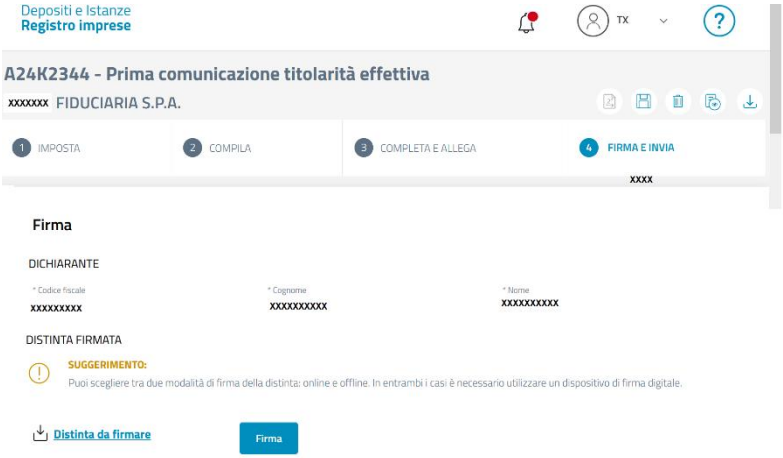

4.3. La comunicazione dei dati delle persone giuridiche iscritte al registro delle imprese.

Nel caso di società iscritte al registro delle imprese la procedura di comunicazione sarà sostanzialmente analoga e guidata. Vi sono però le seguenti particolarità da segnalare.

In primo luogo le *"caratteristiche/requisiti"* del titolare effettivo, proposte dal software, saranno le seguenti.

Poiché la comunicazione deve essere effettuata dal Legale Rappresentante della società la Fiduciaria comunicherà allo stesso in via riservata:

- i dati dei titolari effettivi tramite Trust o mandato fiduciario;

- la certificazione della sussistenza delle condizioni di controinteresse.

Sulla base di tali dati il Legale Rappresentante della società, compilerà come segue la maschera dei titolari effettivi:

Si evidenzia che quando il titolare effettivo partecipa alla società tramite Trust o mandato fiduciario, anche se ricopre una carica di amministratore, non va indicato il requisito *"titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione"*, in quanto tale qualifica è incompatibile con la caratteristica di controinteressato all'accesso (codice CTR).

Procedendo alla finalizzazione per l'invio, in questo caso, la qualifica del soggetto che trasmette la pratica dovrà essere scelta tra le seguenti proposte dal menù a tendina del software:

ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

AMMINISTRATORE

COMMISSARIO GIUDIZIARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

LIQUIDATORE

Di norma la comunicazione sarà svolta dal Legale Rappresentante.

5. Tavola riepilogativa sui soggetti da comunicare.

Si riassumono nella seguente tavola di sintesi i Trust e gli Istituti affini da comunicare ad avviso della scrivente Associazione.

Tipologia di Trust o Istituto affine.	Obbligo di comunicazione dati al Registro Titolari Effettivi.
Trust con trustee opachi o misti	SI
Trust trasparenti	NO
Mandato fiduciario germanistico	NO
Mandato fiduciario romanistico	SI
Contratti di affidamento fiduciario opachi o misti.	SI
Contratti di affidamento fiduciario trasparenti	NO

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI RISCHIO SPROPORZIONATO

IN CASO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. F) E COMMA 3 LETT. D-BIS) DEL D.LGS. N. 231/2007

DEL TRUST/ISTITUTO AFFINE: _____

CODICE FISCALE: _____

VISTI/E

- il considerando n. 36 della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) "*allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro, come pure il pagamento di un corrispettivo per accedere alle informazioni contenute nel registro*";
- *l'art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis) del Decreto Legislativo n. 231/2007, a mente dei quali in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e Trust,*

è stabilito che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di: frode; rapimento; ricatto; estorsione; molestia; violenza o intimidazione; ovvero qualora il titolare effettivo sia: una persona incapace; o minore d'età,

- *le Linee Guida emanate da Feder Fiduciarie sui "criteri di funzionamento e sul diritto di accesso al registro dei titolari effettivi in Italia", pubblicate nel 2022;*
- la sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 novembre 2022, che ha sancito che l'accessibilità al pubblico ai dati contenuti nel citato registro costituisce una grave ingerenza nella vita privata del *beneficial owner*, oltre che una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con la conseguenza che l'accesso ai dati del titolare effettivo deve essere consentito, pena gravi responsabilità per l'Ente incaricato alla tenuta del Registro dei Titolari Effettivi, soltanto alle autorità competenti e agli attori del settore privato, in possesso di un mandato del cliente, che sono tenuti a eseguire l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio. Mentre l'accesso deve intendersi vietato nei confronti degli altri soggetti.

PRECISATO

che qualunque accesso alle informazioni comunicate da parte di soggetti diversi:

- dalle pubbliche amministrazioni; ovvero
- dai destinatari antiriciclaggio che siano in possesso di un contratto formale che autorizza al processo di adeguata verifica;

dovrà essere comunicato formalmente ai controinteressati e sarà perseguito nelle sedi legali competenti, facendo valere anche l'eventuale responsabilità dei soggetti preposti alla gestione del servizio.

VISTO E PRECISATO

quanto precede

SI EVIDENZIA CHE:

in capo al controinteressato:

SIG./SIG.RA _____
COD. FISC. _____

sussistono le seguenti ragioni che rendono sproporzionato l'accesso ai dati del titolare effettivo nel Registro:

Situazione di rischio oggettiva.	Descrizione	Barrare se presente
Rischio di frode	La conoscenza dei dati del titolare effettivo può essere utilizzata da terzi malfattori per porre in essere frodi. In quanto il titolare effettivo è intestatario di una utenza telefonica a cui si agganciano servizi di *internet banking* del trust o di società detenute in Trust di cui è titolare effettivo. Ed accedendo ai dati personali del titolare effettivo sarebbe possibile ottenere un duplicato della SIM telefonica attuando una frode informatica sui conti della società.	☐
	La conoscenza dei dati del titolare effettivo può essere utilizzata da terzi malfattori per porre in essere frodi. In quanto i dati del titolare effettivo sono utilizzati per le credenziali di accesso ai servizi di pagamento del trust o delle società a lui riconducibili. Cosicché	☐

Rischio di frode	tramite la loro conoscenza i criminali informatici, potrebbero ottenere le informazioni di base per la clonazione della SIM telefonica e dunque l'esecuzione di operazioni fraudolente sui conti della società.	
Rischio Rapimento	Il titolare effettivo dispone in proprio o unitamente ai suoi familiari di un patrimonio significativo, tale da incentivare reati. Nello specifico si tratta di un titolare effettivo qualificabile come *High Net Worth Individual (HNWI)*, ovvero *"individuo ad alto patrimonio netto".* Intendendosi dunque come tali le persone il cui patrimonio *"globale netto personale, immobile di residenza escluso"* eccede il milione di dollari secondo la definizione di Cap Gemini-Merril Lynch.	☐
Rischio Rapimento	Il titolare effettivo è soggetto con patrimonio superiore ad 1 milione di dollari che si reca abitualmente fuori dall'Unione Europea per ragioni di lavoro o per altre esigenze personali.	☐
Rischio Ricatto	Il titolare effettivo è lavoratore subordinato di società o ente non a lui riconducibile, da cui dipende economicamente. Con la conseguenza che se l'informazione fosse resa nota, egli potrebbe subire il ricatto di doverla chiudere se non vuole essere licenziato. Si tratta di casistiche delicate la cui validità deve essere riconosciuta a parere della scrivente associazione, in base ad autodichiarazione. Dovendosi senza dubbio dare valore a quella che è la	☐

	concreta situazione psicologica dell'interessato, a cui il dato appartiene.	
Rischio Ricatto	Il titolare effettivo ha certificato che sussiste nel suo caso una situazione tale per cui psicologicamente se l'informazione fosse resa pubblica egli temerebbe di subire ricatti.	☐
Rischio Estorsione	Il titolare effettivo ha dichiarato di avere relazioni sentimentali complesse extraconiugali e teme che l'accesso alle informazioni sul suo status possa essere utilizzato per estorcergli denaro.	☐
Rischio Estorsione	Il soggetto è titolare effettivo di imprese operanti su territori a rischio di infiltrazione mafiosa, ed ha dichiarato di essersi voluto avvalere di filtri fiduciari di riservatezza per proteggersi da tale rischio.	☐
Rischio Estorsione	Il soggetto è titolare effettivo di imprese opera o dispone di partecipazioni in imprese attive nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa inclusi nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ed ha dichiarato di essersi voluto avvalere di filtri fiduciari di riservatezza per proteggersi da tale rischio.	☐
Rischio Molestia	Il titolare effettivo si è dichiarato timoroso di subire molestie a seguito dell'accesso da parte di soggetti che non hanno alcun rapporto commerciale con il titolare effettivo, e che siano interessati ad acquisire le informazioni per approcciare allo stesso e vendergli servizi. E per tale	☐

	ragione si è avvalso dei servizi di una amministrazione fiduciaria ai sensi della Legge n. 1966/39. Del pari il rischio è sempre presente per esponenti politici e persone note (PEP e VIP).	
Rischio Molestia	Il titolare effettivo dichiara sussistere nel suo caso il rischio di subire molestie a seguito dell'accesso da parte di giornalisti o pubblicisti volti ad acquisire informazioni per esigenze di cronaca a fronte di indagini pendenti. Oppure a fronte di esigenze di gossip. E per tale ragione si è avvalso dei servizi di una amministrazione fiduciaria ai sensi della Legge n. 1966/39. Si ritiene che il rischio sia sempre presente per esponenti politici e persone note (PEP e VIP).	☐
Rischio di Violenza o intimidazione	Il titolare effettivo è esposto al rischio di violenza o intimidazione in quanto sono a lui riconducibili imprese che partecipino a vertenze sindacali e con le comunità locali particolarmente accese. Nonché qualora si tratti di società che partecipano a gare pubbliche di appalto, specialmente in settori a rischio di infiltrazione mafiosa, e il titolare effettivo abbia deciso di mantenere riservata la propria identità avvalendosi di servizi di amministrazione fiduciaria ai sensi della Legge n. 1966/39. Si ritiene che il rischio sia sempre presente per esponenti politici e persone note (PEP e VIP).	☐
	Il titolare effettivo è esposto al rischio di violenza o intimidazione in quanto sono a lui riconducibili società che partecipano a	☐

Rischio di Violenza o intimidazione	gare pubbliche di appalto, specialmente in settori a rischio di infiltrazione mafiosa, e il titolare effettivo abbia deciso di mantenere riservata la propria identità avvalendosi di servizi di amministrazione fiduciaria ai sensi della Legge n. 1966/39.	
Rischio di Violenza o intimidazione	Il titolare effettivo è esposto al rischio di violenza o intimidazione in quanto politicamente esposto, e il titolare effettivo abbia deciso di mantenere riservata la propria identità avvalendosi di servizi di amministrazione fiduciaria ai sensi della Legge n. 1966/39.	☐
Situazione di rischio oggettiva	**Descrizione**	**Barrare se presente**
Persona incapace.	Il titolare effettivo è una persona incapace, rientrando in tale ambito tutte le forme di incapacità giuridica di agire (incluse le ipotesi di interdizione ed in generale tutti i casi sottoposti a tutela o a curatela). Si ricorda che qualora la titolarità effettiva di una posizione giuridica riferibile ad un titolare effettivo, non sia separabile da quella di altri soggetti, come normalmente accade in caso di Trust, l'esclusione del diritto di accesso alle informazioni del titolare effettivo si estende a tutti i titolari effettivi collegati alla posizione, al fine di garantire l'effettività della protezione per l'incapace. La previsione pertanto esclude il diritto di accesso al registro, da parte del pubblico, per tutti i trust che abbiano tra i beneficiari soggetti incapaci.	☐

Persona minorenne	Il titolare effettivo è persona minore di età. Si ricorda che qualora la titolarità effettiva di una posizione giuridica riferibile ad un titolare effettivo, non sia separabile da quella di altri soggetti, come normalmente accade in caso di Trust, l'esclusione del diritto di accesso alle informazioni del titolare effettivo si estende a tutti i titolari effettivi collegati alla posizione, al fine di garantire l'effettività della protezione del minore. La previsione pertanto esclude il diritto di accesso al registro, da parte del pubblico, per tutti i trust che abbiano tra i beneficiari soggetti minori di età.	☐
Situazione di interconnessione	**Descrizione**	**Barrare se presente**
Soggetto connesso **ad altri titolari effettivi per cui sussistono condizioni oggettive o soggettive volte a limitare l'accesso.**	Il titolare effettivo intrattiene relazioni con gli altri titolari effettivi dell'ente tali per cui anche l'accesso ai suoi dati deve considerarsi soggetto a rischio di sproporzione. Si ritiene che il rischio sia sempre presente per i familiari stretti di esponenti politici e persone note (PEP e VIP).	☐